



Il COA di Lanusei chiede di sapere se, in caso di svolgimento del tirocinio presso l'ufficio giudiziario ai sensi dell'articolo 73 del d.l. n. 69/2013, l'iscrizione nel registro dei praticanti possa avvenire solo a seguito del fruttuoso svolgimento del tirocinio medesimo ovvero anche in costanza di esso e, in tale seconda eventualità, quale sia la procedura da seguire per il rilascio del certificato di compiuta pratica.

L'articolo 73, comma 10, prevede che il tirocinio presso l'ufficio giudiziario possa – e non già debba – essere svolto contestualmente al tirocinio per l'accesso alla professione forense. In linea con tale previsione, già il parere n. 9/2018 aveva ritenuto che “b) per il caso di stage ex art. 73 DL 69/13 possono darsi le seguenti due eventualità: b1) il praticante, già iscritto nel registro, intraprende lo svolgimento dello stage: in questo caso, il praticante deve rimanere iscritto, e si applicano le richiamate disposizioni dell'art. 73 in tema di collaborazione tra uffici giudiziari e Consigli dell'Ordine (nonché, ovviamente, ai fini dell'equipollenza per il periodo di un anno), e l'art. 3, comma 5 del D.M. n. 70/2016; b2) il praticante, iscrittosi al Registro una volta terminato lo stage, potrà chiederne la convalida alla fine del primo semestre di tirocinio”. Ne consegue che l'iscrizione nel Registro dei praticanti può avvenire successivamente allo svolgimento dello stage con esito positivo e che possa esserne poi richiesta la convalida ai fini dello svolgimento di un anno di tirocinio per l'accesso alla professione forense.

Parimenti, la richiesta di iscrizione nel registro dei praticanti può avvenire in costanza di svolgimento del tirocinio presso l'ufficio giudiziario. In tale eventualità, per la convalida del medesimo ai fini dello svolgimento di un anno di tirocinio dovrà attendersi la sua conclusione con esito positivo fermo restando che, in ogni caso, ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica dovrà essere valutato altresì l'espletamento di un semestre di tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato o un avvocato iscritto all'ordine, come richiede l'articolo 41, comma 7 della legge n. 247/12.

Consiglio nazionale forense, parere n. 33 del 20 aprile 2022

Il COA di Milano chiede di sapere se l'Avvocato possa ottenere il passaggio dall'Albo ordinario degli Avvocati all'Elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno (art. 19 L 247/12) di Milano, anche se l'incarico universitario si riferisce ad ateneo di altra città.

L'articolo 19, comma 2, della legge n. 247/12 prevede che "i docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario". Sul punto, già il parere n. 37/2013 aveva ritenuto che: "Se è vero che la nuova legge professionale applica in via generale il criterio del domicilio professionale – inteso come il luogo in cui è abitualmente svolta l'attività professionale – ai fini dell'individuazione dell'Ordine territorialmente competente all'iscrizione, è altrettanto vero che il domicilio professionale viene indicato dall'istante all'atto della domanda di iscrizione e questo ben può coincidere, a discrezione di quest'ultimo, con la residenza. Nulla impedisce pertanto al professore universitario a tempo pieno di richiedere l'iscrizione all'Albo, indicando come domicilio professionale la propria residenza". Da un tanto si desume, a fortiori, che non è necessario che l'Università di appartenenza sia collocata nel circondario dell'Ordine presso il quale il docente a tempo pieno sia iscritto.

Consiglio nazionale forense, parere n. 32 del 20 aprile 2022

Il COA di Grosseto chiede di sapere se lo stage effettuato ai sensi dell'art. 73 l. 69/2013 può essere valutato ai fini della pratica forense anche se svolto prima della iscrizione nel registro dei praticanti e in foro diverso da quello dove il praticante verrà iscritto.

L'articolo 73, comma 10, prevede che il tirocinio presso l'ufficio giudiziario possa – e non già debba – essere svolto contestualmente al tirocinio per l'accesso alla professione forense. In linea con tale previsione, già il parere n. 9/2018 aveva ritenuto che “b) per il caso di stage ex art. 73 DL 69/13 possono darsi le seguenti due eventualità: b1) il praticante, già iscritto nel registro, intraprende lo svolgimento dello stage: in questo caso, il praticante deve rimanere iscritto, e si applicano le richiamate disposizioni dell'art. 73 in tema di collaborazione tra uffici giudiziari e Consigli dell'Ordine (nonché, ovviamente, ai fini dell'equipollenza per il periodo di un anno), e l'art. 3, comma 5 del D.M. n. 70/2016; b2) il praticante, iscrittosi al Registro una volta terminato lo stage, potrà chiederne la convalida alla fine del primo semestre di tirocinio”. Ne consegue che l'iscrizione nel Registro dei praticanti può avvenire successivamente allo svolgimento dello stage con esito positivo e che possa esserne poi richiesta la convalida ai fini dello svolgimento di un anno di tirocinio per l'accesso alla professione forense.

In caso di non contestualità tra svolgimento dello stage e svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense resta irrilevante, ovviamente, il luogo in cui il tirocinio presso l'ufficio giudiziario sia stato svolto.

Consiglio nazionale forense, parere n. 31 del 20 aprile 2022

Il COA di Roma chiede di sapere se possa disporsi dispensa dalla prova attitudinale - con conseguente integrazione nell'Albo ordinario - per l'avvocato stabilito proveniente dal

Regno Unito, che abbia compiuto il triennio di stabilimento prima dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea.

La risposta è resa nei termini seguenti. Qualora l'avvocato stabilito abbia maturato i requisiti prima dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, egli ha maturato il diritto all'integrazione ai sensi del d. lgs. n. 96/2001, a condizione che il riconoscimento delle qualifiche professionali ovvero la presentazione della domanda di riconoscimento siano avvenute prima della fine del cd. periodo di transizione: un tanto si desume dagli articoli 27 e 28 dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione Europea (2019/C 384 I/01, Gazzetta Uff. C 384 I dell'UE). In particolare, l'articolo 27 del citato Accordo prevede che: "Il riconoscimento, prima della fine del periodo di transizione, delle qualifiche professionali quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) dei cittadini dell'Unione o dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari da parte dello Stato ospitante o dello Stato sede di lavoro continua a produrre effetti nel rispettivo Stato, incluso il diritto di esercitare la propria professione alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, qualora il riconoscimento sia avvenuto in base a una delle disposizioni seguenti b) articolo 10, paragrafi 1 e 3, della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), per l'accesso alla professione di avvocato nello Stato ospitante o nello Stato sede di lavoro". Il successivo articolo 28 prevede che l'articolo 10, parr. 1, 3 e 4 della Direttiva 98/5/CE continuino ad applicarsi alle "domande di riconoscimento delle qualifiche professionali presentate prima della fine del periodo di transizione da cittadini dell'Unione o da cittadini del Regno Unito e alle decisioni relative tali domande".

Quanto alla nozione di "riconoscimento delle qualifiche professionali" e alla disciplina ad esso applicabile, l'articolo 27 dell'Accordo richiama l'articolo 10, commi 1 e 3 della Direttiva 98/5: tali disposizioni riguardano l'assimilazione all'avvocato dello Stato membro ospitante, e in particolare l'integrazione mediante dispensa dalla prova attitudinale (comma 1). Ad essi l'articolo 28 aggiunge il par. 4, a mente del quale "L'autorità competente dello Stato membro ospitante può, con decisione motivata soggetta a un ricorso giurisdizionale di diritti interno, non ammettere l'avvocato al beneficio delle disposizioni del presente articolo qualora ritenga che l'ordine pubblico sarebbe pregiudicato, in particolare a causa di procedimenti disciplinari, di reclami o di altri incidenti di qualsiasi natura". Quanto al periodo di transizione, si osserva che esso

– ai sensi dell’articolo 126 del medesimo accordo – ha avuto termine in data 31 dicembre 2020 e non è stato prorogato. Da tutto quanto premesso consegue che l’integrazione può essere disposta ove la domanda di dispensa sia stata presentata prima della fine del periodo di transizione, e cioè entro il 31 dicembre 2020.

Consiglio nazionale forense, parere n. 29 del 20 aprile 2022